



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 1/18/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETA' ATHESIA DRUCK S.R.L. DI QUOTE DEL
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ FUNKHAUS SUEDTIROL S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 10/17/CONS, del 12 gennaio 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2015*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la nota pervenuta il 7 dicembre 2017 (prot. AGCOM n. 85986) e successive integrazioni del 18 gennaio 2018 (prot. AGCOM n. 3895) e del 25 gennaio 2018 (prot. AGCOM n. 5595) con la quale la società Athesia S.r.l. ha comunicato di aver acquisito il 50% delle quote del capitale sociale della società Funkhaus S.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente, Athesia Druck S.r.l., dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in Via dei Portici 41, 39100 – Bolzano (BZ), c.f./p.iva e iscrizione al Registro delle imprese di Bolzano n. 00853870210;

- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) al n. 6525 dal 10 dicembre 2001 nel settore dell'editoria e operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

- editrice delle seguenti testate: “Dolomiten”, quotidiano; “Zett – Die Zeitung Am Sonntag”, “In SudTirol”, settimanali; “Die Sudtiroler” Frau”, “Qui Merano”, “Qui BassaAtesina”, “Qui Bolzano”, “Qui Rovereto”, “Qui Trento”, “Qui ValleIsarco”, quindicinali; “Katholisches Sonntagsblatt”, “Klimahaus – Casa Clima”, periodici; “SudTirol-Extra”, “Der Schlern”, “La Finestra”, “Radius-Magazin fur die Europa region”, “Athesia Intern.”, mensili; “Toi - Informazioni Trentine”, quadrimestrale; “Dolomiten On Line”, “Sud Tirol On Line”, “Suedtirol News”, quotidiani *on line*;

- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del consiglio di Amministrazione con rappresentanza legale: Ebner Michael, c.f. (*OMISSIS*), Consigliere (delegato) Mueller Alois c.f. (*OMISSIS*); consiglieri: Mayr Christine, c.f. (*OMISSIS*), Ebner Toni c.f. (*OMISSIS*), E&E holding & Consulting S.r.l., c.f. 0292270215;

- controllata al 100% del capitale sociale dalla società Athesia S.p.A. (c.f. 00100770213);

- controllante le seguenti società: Vinscheger Medien S.r.l. (al 97,46%), c.f. 01508060215, iscritta al ROC al n. 3226 dal 3 dicembre 1994, operante nel settore dell'editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*; Bezirksmedien GmbH (al 100%), c.f. 01546990217, iscritta al ROC con il n. 10.516 dal 13 settembre 2004, nel settore dell'editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*, operante nel SIC editrice dei periodici mensili “Plus” e “WIR”, oltre al quattordicinale “Die Baz” con relativo supplemento “Puschtra”; Sport Media Suedtirol S.r.l. (al 100%), c.f. 02608370215, iscritta al ROC con il n. 18.272, nel settore dell'editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*, operante nel SIC, editrice della testata “Sport News” quotidiano *on line*; Brennercom S.p.A. (al 99%), c.f. 01710910215, iscritta al ROC con il n. 15.689, operante nel settore delle comunicazioni elettroniche; Athesia Energy S.r.l. (al 95%), c.f. 02687080214, non iscritta al ROC e non operante nel SIC; Gastro Schnals S.r.l., c.f. 02968400214, non iscritta al ROC e non operante nel SIC;

3. la società acquisita Frankhaus Suedtirol S.r.l., dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, alla data dell'operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in Via Innsbruck n. 23, 39100 – Bolzano (BZ), c.f./p.iva n. 02276690217, iscritta al Registro delle imprese di Bolzano n. BZ – 167502;

- iscritta al ROC al n. 8196 in qualità di concessionaria di pubblicità e operante nel SIC;

- controllata dalle seguenti società (con il 50% ciascuna del capitale sociale): Berenth & Partner Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft mbH di diritto austriaco, iscritta al registro delle imprese austriaco al n. FN 274171 v, avente sede in 6020 Innsbruck, Museumstraße n. 5 e RMS - Radio Media Service S.r.l., c.f./p.iva n. 02273680211, avente sede in Via Innsbruck n. 23, 39100 – Bolzano (BZ), a sua volta controllata dalla società Radio Media International S.a.r.l., c.f./p.iva n. 01325260212, iscritta al ROC al n. 8193 in qualità di concessionaria di pubblicità e produttore di programmi;

- controllante le seguenti società: On Air S.r.l. (al 100%) c.f./p.iva n. 01098230210, iscritta al ROC al n. 8.195 nel settore della radiodiffusione sonora commerciale locale, esercente l'emittente radiofonica Sudtiroil 1 (Concessione Ministeriale prot. 930002 del 20/09/2002); RTT Radio Television Tirol S.a.r.l. (al 100%), c.f./p.iva n. 00468740212, iscritta al ROC al n. 2.738, esercente l'emittente radiofonica commerciale locale Radio Tirol (Concessione Ministeriale prot. 905903 del 09/09/2002);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere mediante l'acquisto del 50% delle quote di capitale sociale della società Funkhaus Suedtiroil S.r.l. dalla società Berenth & Partner Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft mbH in favore della società Athesia Druck S.r.l, tramite contratto di cessione stipulato in data 21 novembre 2017 ad Innsbruck (Austria), redatto dal notaio Dr. Bernhard Fritz della sede notarile di Innsbruck, presso lo studio legale associato Greiter Pegger Kofler & Partner, 6020 Innsbruck, Maria-Theresien Straße 24 e registrato al N. Rep. 4682 (2017);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, l'operazione in esame non rileva in quanto nessuna delle società coinvolte detiene titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Athesia Druck S.r.l., anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2016 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo (*OMISSIS*) % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l'anno 2016) – e la società acquisita Funkhaus Suedtiroil S.r.l., nel 2016 ha conseguito ricavi da attività economiche SIC pari allo 0,00018 % della dimensione

complessiva del SIC. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del Testo Unico, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, l'operazione non rileva in quanto il soggetto acquirente non svolge attività televisiva in ambito nazionale;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 29 gennaio 2018

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano